

M.C.G. TRIBUNALE DI BOLOGNA 03700602201		
N. 2175		
28 MAG 2009		
IMP. L'ORIENTAMENTO DEI		
Funzione	Macrocategoria	Attività
Fascicolo	Sottofascicolo	

CONVENZIONE PER LA FORMAZIONE
PRATICANTI AVVOCATI

tra

il CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA in persona
del Presidente Avv. Lucio Strazziari

il TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA in persona del Presidente Dott.
Francesco Scutellari

premesse

- a) che la legge professionale (art. 14 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, lett. a) e c) demanda al Consiglio dell'Ordine degli avvocati il compito di provvedere alla custodia degli albi professionali e dei registri dei praticanti e alla vigilanza sull'esercizio della pratica forense;
- b) che il regolamento per la pratica (artt. 1-3 del d.p.r. 10 aprile 1990, n. 101) attribuisce al Consiglio dell'Ordine il compito di istituire scuole di formazione professionale a integrazione della pratica forense, nonché (art. 4.3) il compito di vigilare sull'effettivo svolgimento del tirocinio da parte dei praticanti avvocati nei modi previsti dal regolamento stesso e con i mezzi ritenuti più opportuni;
- c) che spetta al Consiglio dell'Ordine il rilascio di un certificato di compiuta pratica previa la verifica che il praticante abbia atteso alla pratica stessa, per il periodo prescritto, con diligenza e profitto (art. 10 r.d. 22 gennaio 1934, n. 37);
- d) che già la legge istitutiva delle scuole di specializzazione (d. lgs. 17 novembre 1997, n. 398, art. 16) ha inteso provvedere alla formazione comune di magistrati e avvocati, attraverso un apprendimento non solo

teorico, ma integrato anche da esperienze pratiche;

e) che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera del 21/11/2001, ha ritenuto "consentita agli specializzandi, in ambito civile e col consenso delle parti processuali, la frequenza di tutte le udienze, con esclusione di quelle riguardanti cause e procedimenti in materia di famiglia, stato delle persone e diritti della personalità";

f) che la formazione comune di avvocati e magistrati può essere ulteriormente incoraggiata e ampliata in tutte le forme possibili, anche per il rilievo culturale che assume ogni esperienza di lavoro congiunto nell'amministrazione della giustizia;

g) che deve essere dato risalto alla necessità che la pratica presso gli Uffici Giudiziari sia un effettivo momento di formazione;

h) che il Consiglio dell'Ordine e il Tribunale ordinario di Bologna hanno dichiarato la disponibilità, su presupposti condivisi, a indirizzare ed accogliere i praticanti avvocati in un tirocinio di formazione presso gli uffici giudiziari;

i) che, tenendo conto delle osservazioni e dei rilievi formulati nelle richiamate delibere del Consiglio Superiore della Magistratura, si possono dunque prospettare - in via sperimentale e riservata ogni miglior disciplina all'esito delle prime esperienze - nuove forme di tirocinio dei praticanti avvocati, nell'intento di migliorare la loro formazione.

Tutto ciò premesso, si conviene:

ART. 1

I praticanti avvocati, durante il primo anno di iscrizione al registro dei praticanti, sono ammessi a espletare il tirocinio per il periodo di 6 mesi, rinnovabile su concorde volontà delle Parti e del praticante per ulteriori 6 mesi, prestando la loro attività presso le sezioni civili ordinarie del Tribunale

ordinario di Bologna.

Tale tirocinio sarà riconosciuto dal Consiglio dell'Ordine, per il tempo prestato, al fine del completamento della pratica e del rilascio del relativo certificato.

ART. 2

Il praticante avvocato che intende svolgere il tirocinio di formazione presso detti uffici giudiziari deve farne domanda al Consiglio dell'Ordine, indicando eventuali ulteriori titoli aventi maggiore o minore attinenza alle particolari caratteristiche del tirocinio [indirizzo di specializzazione, eventuali pubblicazioni, partecipazione ad incontri di studio o convegni].

ART. 3

Il Consiglio dell'Ordine accoglierà le domande in relazione alla disponibilità dei posti tenendo conto dell'ordine di presentazione al Consiglio.

ART. 4

Il Consiglio dell'Ordine proporrà i nominativi dei praticanti prescelti al Presidente del Tribunale.

Il Presidente del Tribunale affiderà ciascun praticante ad un magistrato togato dei rispettivi uffici giudiziari, che abbia espresso la propria disponibilità in proposito.

I praticanti che svolgono contemporaneamente il tirocinio presso gli uffici giudiziari non possono superare il numero complessivo di venti.

Ciascun magistrato non può essere affidatario di più di un tirocinante per volta.

ART. 5

Per ciascun praticante avvocato presso un ufficio giudiziario viene predisposto un progetto formativo e di orientamento che prevede:

- l'indicazione di un avvocato tutore designato dal Consiglio dell'Ordine, quale riferimento didattico-organizzativo e destinatario della relazione sul tirocinio da redigersi al termine di ogni semestre;
- l'indicazione del magistrato togato affidatario e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso l'ufficio giudiziario.

Il progetto formativo e di orientamento verrà predisposto da una commissione costituita dal Presidente e da due consiglieri dell'Ordine nonché dal Presidente e da due magistrati del Tribunale.

ART. 6

Il praticante sarà munito di assicurazione contro gli infortuni, nonché per la responsabilità civile, con esclusione di qualsiasi onere economico a carico dell'Ente ospitante.

Le Parti si impegnano affinché ai tirocinanti vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dalla Struttura ospitante e custodito presso quest'ultima ovvero presso l'unità produttiva, in base all'art. 4 del testo aggiornato del D.Lgs. 626/1994.

Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, nonché le altre figure previste espressamente dal testo aggiornato del decreto legislativo 626/94, sono individuate dall'ente ospitante e comunicate al tutore ed al tirocinante prima dell'inizio delle attività stesse.

ART. 7

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il praticante avvocato è tenuto a:

- svolgere sotto la guida ed il controllo del magistrato togato affidatario e del tutore individuato dal Consiglio dell'Ordine le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, con diligenza, correttezza e lealtà;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- rispettare gli obblighi di riservatezza e di riserbo verso chiunque, per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio;
- mantenere il segreto professionale per quanto conosciuto in ragione del tirocinio.
- mantenere l'iscrizione al registro dei Praticanti Avvocati.

ART. 8

I tirocinanti hanno accesso ai soli fascicoli processuali loro specificamente sottoposti dal magistrato affidatario, partecipano alle udienze (salvi i casi indicati dall'art. 128 c.p.c.) e, solo con il consenso delle parti e dei procuratori presenti, alle udienze civili camerale, di trattazione ed istruttorie, mentre non possono partecipare alle camere di consiglio decisorie.

In ogni caso, non possono essere destinati a nessun altro impiego o al mero disbrigo di attività di cancelleria o di carattere amministrativo.

Al termine di ogni semestre, il magistrato affidatario redigerà una relazione del lavoro svolto dal praticante avvocato.

ART. 9

Il tirocinio di formazione potrà essere interrotto in qualsiasi momento dal Presidente del Tribunale per sopravvenute esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario ovvero dal Presidente del Consiglio dell'Ordine per motivi inerenti l'ordinamento professionale.

ART. 10

Il tirocinio di formazione e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro e non comporta alcun onere per l'Amministrazione della giustizia.


ART. 11

Nei procedimenti trattati dal magistrato affidatario durante il loro tirocinio, i praticanti non possono, neppure nelle fasi successive della causa, rappresentare o difendere le parti od assumere qualsiasi incarico professionale.

Bologna, 28. 5. 2009

Il Presidente del Tribunale

(Dot. Francesco Scutellari)



Il Presidente Ordine Avvocati

(Avv. Lucio Strazziari)

